

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 SUI PUNTI
3 E 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. "T.U.F."), come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Reg. Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione della Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa su punti 3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, per il giorno 9 giugno 2015 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 giugno 2015, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015 – 2023; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

§ § §

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione scadrà con la prossima Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; il Vostro Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato l'Assemblea degli Azionisti di Aedes S.p.A. anche al fine di deliberare la nomina dei nuovi Amministratori.

A tal riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà mediante voto di lista, previa determinazione del numero dei suoi componenti da parte dell'Assemblea dei Soci.

Le liste , sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, dovranno contenere un numero di candidati fino ad un massimo di 21 (ventuno), elencati progressivamente per numero, e dovranno essere depositate presso la sede della Società **entro il 15 maggio 2015**, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Il deposito delle liste presso la sede legale della Società potrà essere effettuato anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentano il **2,5%** del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; ove non disponibile al momento del deposito delle liste, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data fissata

per l'Assemblea (entro il 19 maggio 2015). Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del T.U.F., la titolarità della quota minima del 2,5% del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Si rammenta che l'art. 11 dello Statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011, n. 120, prevede che, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Trattandosi del primo mandato dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere pertanto composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – ottenga una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

L'art. 11 dello Statuto sociale prevede che tra i candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F. almeno quelli indicati al primo e all'ottavo posto di ciascuna lista.

Unitamente alla presentazione di ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositate: (i) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista con riferimento al giorno in cui la lista è depositata presso la Società; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed

attestano – sotto la propria responsabilità – l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di Amministratore; (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in altre società ed, eventualmente, l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F. e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del T.U.F., o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto, possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Gli Amministratori sono rieleggibili e possono essere anche non Soci.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare, unitamente alla lista, una specifica dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3, del T.U.F. e all'art. 144-quinquies del Reg. Emittenti con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella menzionata Comunicazione, specificando, ove esistenti, le relazioni significative indicate nella richiamata Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla loro durata in carica, alla nomina del Presidente e al compenso da attribuire ai medesimi).

In relazione alla composizione delle liste, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti della valutazione in merito alla propria dimensione, composizione e funzionamento, nonché a quelle dei propri Comitati, anche in relazione al business aziendale e alle dimensioni del Gruppo, e avuto riguardo alla normativa applicabile, raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista:

- (i) di inserire all'interno della lista candidati dotati di adeguata esperienza e competenza nel settore immobiliare e nelle materie economiche, amministrativo-contabili, legali, finanziarie, di gestione dei rischi e/o di politiche retributive;
- (ii) di inserire all'interno della lista un numero adeguato di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina, al fine di assicurare che i Comitati interni al Consiglio possano risultare composti da Amministratori indipendenti, in osservanza di quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 16191/07 (come successivamente modificato e integrato);
- (iii) di inserire, in ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre, candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che la composizione del Consiglio di Amministrazione assicuri l'equilibrio tra i generi nella misura prevista dall'art. 2 della L. n. 120/11 (il genere meno rappresentato dovrà ottenere una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori eletti).

Il Consiglio di Amministrazione ritiene infatti particolarmente opportuna la presenza, fra i suoi componenti, di personalità dotate delle caratteristiche sopra menzionate, nella convinzione che il carattere eterogeneo e altamente qualificato delle professionalità chiamate a contribuire ai lavori dell'organo amministrativo consenta di analizzare i diversi argomenti in discussione secondo prospettive differenti, contribuendo così ad alimentare una matura e completa dialettica consiliare, presupposto necessario affinché le decisioni collegiali siano adottate in modo meditato e consapevole.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, all'elezione degli Amministratori si procederà secondo i criteri di seguito indicati:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti verranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, verrà tratto il restante Consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa vigente sopra richiamata. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i Consiglieri verranno tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, l'Assemblea determina l'indennità in misura fissa, unica e periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché la durata della carica sino ad un massimo di tre esercizi.

§ § §

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il mandato dell'attuale Collegio Sindacale scadrà con la prossima Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; il Vostro Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato l'Assemblea degli Azionisti di Aedes S.p.A. anche al fine di deliberare la nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, si compone di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

A tal proposito, si rammenta che la nomina del nuovo Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentano il **2,5%** del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; ove non disponibile al momento del deposito delle liste, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea (entro il 19 maggio 2015).

Le liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede della Società **entro il 15 maggio 2015**, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Qualora alla medesima data sia stata presentata una sola lista di candidati, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche

regolamentare – applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e cioè sino al **18 maggio 2015**; in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria ai fini della presentazione delle liste è ridotta alla metà (**1,25%**).

Ai sensi degli artt. 147-ter, comma 1-bis, e 148, comma 2, del T.U.F., la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società.

Il deposito delle liste presso la sede legale della Società potrà essere effettuato anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it.

Nessun Azionista potrà presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del T.U.F., o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto, potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, non potranno essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del T.U.F. – con esclusione dal computo delle eventuali società controllanti e controllate di Aedes S.p.A. e delle società controllate da sue eventuali controllanti – o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Non possono altresì essere inseriti nelle liste dei candidati coloro che superano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa applicabile o che li supererebbero nel caso risultassero eletti.

In ottemperanza alle disposizioni normative ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, D.M. n. 162/2000, si precisa che sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti a quello della Società: la valutazione di immobili e patrimoni immobiliari, le attività connesse alla predisposizione di contratti di appalto e di capitolati, il marketing e la comunicazione relativa al settore immobiliare in generale, l'amministrazione di condomini, la valutazione degli strumenti urbanistici, l'intermediazione nella compravendita immobiliare, la consulenza nella progettazione edilizia.

Unitamente alla presentazione di ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere

depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato ciascuna lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della legge comprovante la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista con riferimento al giorno in cui la lista è depositata presso la Società; (iii) la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Reg. Emittenti con questi ultimi; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, comunicano gli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti presso altre società, ed attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Sindaco, indicando l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; (v) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, e le ulteriori informazioni richieste ai sensi delle norme – anche statutarie – applicabili.

La lista per la quale non saranno osservate le statuizioni che precedono sarà considerata come non presentata.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni sino al giorno della nomina assembleare.

Si rammenta che l'art. 18 dello Statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011, n. 120, prevede che, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 120/11, trattandosi del primo mandato del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre

deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale il genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – ottenga una quota pari almeno ad un quinto dei Sindaci eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

In definitiva, tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale appartengano al genere meno rappresentato almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una “lista di minoranza” dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Reg. Emittenti di attestare nella predetta dichiarazione l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del T.U.F. e all'art. 144-quinquies del Reg. Emittenti.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno (anche in ordine al compenso).

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, all'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti verranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due membri effettivi e due supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti verranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti.

In caso di parità di voti tra due sole liste, laddove vi siano astenuti, il Presidente ripeterà la votazione invitando tutti i partecipanti ad esprimersi; in caso di perdurante parità, verrà considerata come lista risultata prima per numero di voti quella che per prima è stata depositata presso la sede sociale.

In caso di parità di voti tra più liste, il Presidente, constatati i voti assegnati alle varie liste, chiederà che venga ripetuta la votazione da parte di quei soli partecipanti che non hanno votato le liste risultate con pari voti; in caso di perdurante parità si considererà prevalere la lista che per prima è stata presentata presso la sede sociale.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il secondo Sindaco supplente tratti dalla lista risultata prima per numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

Qualora nei termini sopra indicati risulti essere stata presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale verrà tratto da tale lista, con applicazione – ove necessario – della procedura di sostituzione sopra descritta con riferimento all'ultimo candidato. Nel caso in cui invece non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea dovrà essere riconvocata per deliberare in merito al rinnovo del Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci sarà tenuta, inoltre, a determinare la retribuzione dei Sindaci effettivi, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, nel caso venissero meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decadrà dalla carica, e che in caso di sostituzione di un Sindaco subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non dovesse consentire il rispetto della

normativa di volta in volta vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto di tale normativa.

Milano, 29 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo A. Puri Negri